

Legge del 15/12/2011 n. 217 -

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012

Articolo 11

Art. 11 Modifiche al [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#). Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime

Articolo 11 -

Art. 11 Modifiche al [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#). Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime

In vigore dal 19/12/2012

Modificato da: Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179 Articolo 34 quater

1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:

a) il [comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), e successive modificazioni, e' abrogato;

b) al [comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), e successive modificazioni, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";

c) all'[articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), le parole: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,"

sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#)".

2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonche' proporzionato all'entita' degli investimenti;

b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti;

c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;

d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi

previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;

g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'[articolo 01](#), comma 1, lettere b), c), d) ed e), del [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#), che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità.

6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'[articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

6-ter. La disciplina di cui all'[articolo 80](#) del testo unico, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.

6-quater. In coerenza con quanto disposto dal [decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'[articolo 80](#) del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'[articolo 1, comma 2, lettera a\), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983](#).

[Torna al sommario](#)